

**Tribunale Ordinario di Ferrara****SEZIONE CIVILE****Ufficio delle Procedure Concorsuali**

Nel procedimento iscritto al n. R.G. 1/2026

Il Giudice delegato alla istruzione,

sciogliendo la riserva assunta in data 8 settembre 2026;

vista la opposizione alla omologazione del concordato semplificato proposta dalla

“ [redacted] ” ;

ritenuto – in linea con la prevalente dottrina – che la struttura dell’istituto, letto nella cornice del nuovo codice della crisi e valorizzata la assenza del voto, imponga al Tribunale un vaglio di merito sulla fattibilità economica e giuridica e sulla non deteriorità rispetto alla liquidazione giudiziale;

visti i rilievi operati dall’ausiliario dr. [redacted] inerenti i dubbi sui tempi e modi di vendita degli immobili, reale disponibilità della finanza esterna, quantificazione dei crediti, collocazione dei creditori e quantificazione dei debiti, possibile inattendibilità della situazione patrimoniale e mancata valorizzazione delle immobilizzazioni;

viste le repliche depositate dalla società ricorrente;

preso atto che i soci si sono resi disponibili a depositare tre assegni circolari che attestano l’esistenza della finanza esterna subordinata alla omologazione del concordato;

considerato che l’effettivo valore cui saranno venduti gli immobili e riscossi i crediti presenta le medesime variabili di imprevedibilità nella procedura in esame e nella liquidazione giudiziale sicché non può incidere sulla valutazione che il Tribunale deve effettuare per la omologazione;

considerato che, invece, occorre verificare la fondatezza della asserzione di parte ricorrente secondo la quale le immobilizzazioni indicate a bilancio per euro 986.947,93

(impianti specifici, macchinari automatici, altri impianti, attrezzature, altre immobilizzazioni) non sono valorizzabili in alcun modo posto che i costi di smontaggio, movimentazione e collocazione sul mercato dell'usato comporterebbe dei costi superiori al potenziale ricavato, poiché diversamente la soluzione liquidatoria si porrebbe come più favorevole per i creditori ed impedirebbe la omologabilità del piano;

rilevato che appare altresì opportuno un approfondimento sulle poste passive (ovvero sulla quantificazione dei crediti) esclusivamente ai fini di una verifica della attendibilità della situazione patrimoniale esposta (accertamento di eventuali omissioni di creditori), posto che una difformità "fisiologica" tra crediti determinati dalla società debitrice e quantificazione operata dai creditori non si pone quale limite alla omologabilità

P.Q.M.

Dispone che l'ausiliario, nel termine di giorni 60 provveda ad integrare il proprio parere sui punti indicati in motivazione.

Rinvia il procedimento alla udienza del **19 novembre 2026 alle ore 12.00** disponendo la presenza anche dell'ausiliario dr. [REDACTED].

Si comunichi alle parti e al dr. [REDACTED].

Ferrara, 11 settembre 2026

IL GIUDICE DELEGATO

Dr. Mauro Martinelli